



DOCUMENTO INERENTE L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

"È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

Costituzione della Repubblica italiana, Art. 2 e 3

1. L'INCLUSIONE NEL CONTESTO SCOLASTICO

L'inclusione è un concetto innovativo, espresso nelle parole fondanti l'ordinamento e l'articolazione della nostra società, ma è anche evoluzione del concetto di integrazione e può essere riferito alla società in cui viviamo, intesa come contesto di tutti i soggetti che dovrebbero cooperare, interagire, vivere, relazionare fra loro.

Una società è inclusiva se rappresenta il luogo nel quale creare reti di rapporti capaci di mettere in evidenza le "differenze" di tutti. Tali differenze devono essere intese come potenzialità, come qualche cosa da sviluppare per ottenere una crescita positiva a livello comune. Se si fa riferimento "all'inclusione nel contesto scolastico" occorre rimettere in posizione centrale l'idea di una "scuola per tutti".

La scuola rappresenta oggi uno dei primi momenti in cui il diritto di cittadinanza di coloro che hanno delle disabilità si realizza mediante l'integrazione all'interno del sistema educativo, senza separazione o esclusione alcuna.

L'inclusione dei ragazzi diversamente abili nella scuola superiore propone ai docenti diversi interrogativi su come svolgere in modo positivo l'inserimento di tutti i giovani nella vita scolastica e sui modi per favorire e sviluppare nella pratica quotidiana le "potenzialità" di tutti, senza andare ad emarginare ed escludere chi appare "diverso".

2. LE NOVITÀ APPORTATE DAL PROGETTO DI ISTITUTO

Il progetto d'Istituto nasce anche tenendo conto della logica dell'inclusione e fa proprio il determinante obiettivo di "educare la persona" in quanto riconosce il singolo soggetto come parte integrante e caratterizzante del tutto.

Nel nostro Istituto il processo educativo viene valutato, in ogni aspetto, per cercare di renderlo sempre più adatto alle differenze che si incontrano nel percorso stesso e prevede la collaborazione fra docenti, famiglia, personale educativo ed è sensibile alle offerte formative scolastiche ed extrascolastiche presenti sul territorio.

L'ambiente di un istituto di istruzione artistica deve offrire certamente le possibilità di inserimento di soggetti portatori di differenti disabilità e **lo spirito fondante del Progetto d'Istituto**, così come è stato concepito, **costituisce l'ambiente ideale** per permettere ad essi di inserirsi in modo quasi naturale per sviluppare in tale sede le loro attitudini creative.

L'inserimento può risultare utile al raggiungimento dell'autostima e della crescita umana e creativa e, anche con tale strumento, l'Istituto punta prioritariamente a favorire la crescita dell'alunno come individuo e nei rapporti sociali.

L'istituto e, in particolare, il gruppo dei docenti di sostegno si attiverà per:

- informare le famiglie degli alunni in ingresso e dei residenti sui loro diritti e doveri circa quanto disposto dalle leggi in materia delle ore di sostegno;

- rendere operativi i rapporti con i Comuni in relazione a: realizzazione del progetto globale di vita delle persone con disabilità (L. 328/80 art. 14) - assegnazione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, nei casi indicati nella diagnosi funzionale (D. L.vo 112/98 art. 39) - trasporto gratuito degli alunni con disabilità da casa a scuola e viceversa (L. 118/71 art. 28 c.1) - eliminazione delle barriere architettoniche in edifici scolastici (L. 20/94) - fornitura di arredi specifici, per alunni con particolari difficoltà motorie nonché degli ausili e sussidi previsti dalle leggi regionali sul diritto allo studio;
- rendere operativi i rapporti con la Provincia in relazione a: assistenza scolastica ad alunni con minorazione visiva ed uditiva (L. 67/93, salvo diverse disposizioni di leggi regionali);
- rendere operativi i rapporti con le Asl al fine di: assicurare prima delle iscrizioni scolastiche la certificazione di handicap e la diagnosi funzionale (L. 104/92 art. 12 c. 5) - collaborare alla stesura del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato ed alle loro verifiche con la partecipazione degli operatori scolastici, di quelli sociali e della famiglia ai sensi delle stesse norme.

Nell'Istituto viene proposto un modello di intervento didattico-educativo costituito da una fase iniziale di valutazione e di orientamento, seguita da più percorsi alternativi, a loro volta modulabili a seconda dei bisogni degli alunni e alle richieste delle famiglie.

È possibile sintetizzare tali percorsi in due tipologie:

PERCORSO "A" (Differenziato)

Questo percorso è rivolto ad allievi certificati per i quali non è possibile raggiungere o la qualifica professionale o il diploma, ma che manifestano attitudini verso le varie discipline o verso le attività pratiche e che, previa specifica formazione, potrebbero inserirsi nel mondo del lavoro.

Segue una programmazione differenziata in alcune materie oppure segue una programmazione totalmente differenziata con moduli individualizzati al fine di permettere di acquisire competenze ed autonomia personale spendibili in laboratori o cooperative sociali. Le prove di verifica orale e scritta sono svolte in modalità differenziata rispetto al gruppo classe.

Agli alunni che seguono il percorso "A", al termine del ciclo di studi verrà rilasciata una certificazione attestante le competenze acquisite (Attestato), utile ai servizi per l'impiego ed agli Enti preposti per la valutazione del collocamento lavorativo mirato.

PERCORSO "B" (Equipollente)

Questo percorso è rivolto ad allievi certificati con disabilità lieve o, comunque, che seguono la programmazione del gruppo classe. Essi sono seguiti da docenti di sostegno assegnati dall'Ufficio Scolastico Provinciale e, se necessario, da personale assistente educativo e/o alla comunicazione, assegnato dagli Enti Locali.

Gli obiettivi curricolari possono essere modificati o semplificati, ovvero raggiunti con strumenti e metodologie particolari. Le prove di verifica orale e scritta possono essere svolte con modalità equipollenti rispetto al gruppo classe, oppure possono essere le medesime somministrate alla classe.

Al termine del corso di studi gli alunni conseguono l'Attestato di Qualifica (Licenza di Maestro d'Arte - classe terza) e il Diploma di Esame di Stato (classe quinta).

L'Istituto si pone come una scuola che supporta la "diversità" e garantisce la piena integrazione degli studenti disabili.

L'offerta formativa della scuola propone agli studenti adeguati strumenti di crescita basandosi su principi fondamentali:

- rispetto dei diversi tempi di apprendimento;
- individualizzazione degli interventi;
- sostegno allo studio;
- coordinamento e flessibilità degli interventi.

FINALITÀ GENERALI

- Favorire una reale ed efficace inclusione nel contesto scolastico attraverso la condivisione da parte di tutti gli operatori impegnati nelle diverse esperienze;
- Potenziare le capacità personali di ogni studente.

OBIETTIVI SPECIFICI

- Consolidare la coscienza del proprio sé;
- Potenziare l'autostima e la percezione positiva di sé;
- Promuovere l'acquisizione di tutti i tipi di linguaggi;
- Potenziare le autonomie personali.

METODOLOGIA

La metodologia verte su cinque aspetti fondamentali:

- La responsabilità organizzativa: con questo fattore si vuole intendere che la scuola, la dove è in atto l'integrazione, attuerà tutte le procedure possibili per rimuovere gli ostacoli di natura architettonica, adattare gli orari di lezione, la composizione del gruppo classe, ecc.;
- La presenza di risorse aggiuntive: oltre alla comune dotazione di insegnanti curricolari e di sostegno, in funzione dei bisogni educativi specifici dell'allievo in situazione di handicap, nella classe possono intervenire anche operatori con professionalità diverse da quella docente;
- La cooperazione scuola-famiglia: la partecipazione attiva delle famiglie con le quali si condividono processi decisionali e scelte operative;
- Il coinvolgimento diretto del Dirigente Scolastico: l'integrazione non viene delegata, ma seguita personalmente dal Dirigente Scolastico;
- Il comportamento cooperativo tra gli insegnanti di sostegno e curricolari: non può esistere l'esercizio della delega e gli insegnanti operano come gruppo di conduzione della classe.

3. ESAME DI STATO

In continuità con quanto è avvenuto nel corso dell'anno scolastico, i Consigli di Classe in cui siano inseriti alunni diversamente abili, possono effettuare le seguenti richieste che vanno specificate in un relazione allegata al Documento del 15 maggio:

• PROVE EQUIPOLLENTI

Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall'alunno e non il percorso fatto per conseguirle. La legge 104/92 prevede prove equipollenti per alunni in situazione di handicap (art.16).

In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

In questo quadro, le prove equipollenti sono prove utili per accertare se il candidato, pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere, nell'interesse pubblico primario, la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio. Ovvero, le prove equipollenti devono poter consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma.

In questo senso ci si può giovare sia di strumentazione tecnica, sia di contenuti culturali differenti da quelli predisposti per gli altri candidati, ma adeguati alla situazione di handicap ed alle conoscenze, competenze e capacità che si devono accertare.

Inoltre le prove equipollenti devono essere coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti all'alunno in situazione di handicap e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza (D.M. 26 agosto 1981).

Più precisamente con prove equipollenti si intende che:

- I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo. La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con "mezzi diversi": ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all'insegnante di sostegno, ecc.

- La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta in "modalità diverse": ad esempio, la prova è "tradotta" in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie;
- La prova è proposta dalla Commissione di esame ed ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della P.I. La prova proposta dalla Commissione deve essere comunque tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato.
Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse le modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico.
Qualora richieda questo tipo di prova, nella relazione il Consiglio di Classe deve fornire tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l'anno dal candidato;
- Per quanto riguarda il colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore.

- **TEMPI PIÙ LUNGI PER LE PROVE D'ESAME**

Secondo l'Art. 16 della L. 104/92, ai candidati in situazione di handicap sono concessi tempi più lunghi per le prove d'esame. Nell'Art. 6, comma 3, del Regolamento si afferma che "i tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge N. 104 del 1992, non possono, di norma, comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del Consiglio di Classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni".

- **LA PRESENZA DI ASSISTENTI PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE**

Le prove dell'esame di Stato devono essere svolte secondo modalità omogenee rispetto a quelle svolte durante l'anno scolastico, poiché il candidato deve essere messo nelle migliori condizioni psicofisiche. Questo vale anche per l'assistenza che deve essere intesa come:

- assistenza per l'autonomia, cioè alla persona o per l'aiuto personale. È, di solito, prestata da un assistente appositamente nominato, da un accompagnatore, da un collaboratore scolastico, da un familiare, e così via.
- Si tratta, appunto, di un "assistente", cioè di una persona che aiuta l'alunno in situazione di handicap negli spostamenti e nella cura della persona. Durante le prove scritte tale "figura" è presente nell'Istituto e può esserlo anche nell'aula dove il candidato svolge l'esame;
- assistenza per l'autonomia intesa come aiuto per lo svolgimento delle prove. Trattasi di aiuto da parte del docente di sostegno o di altra persona indicata dal Consiglio di Classe per la consultazione di vocabolari, nella lettura e/o traduzione del testo in un "linguaggio" accessibile, ecc.;
- assistenza per la comunicazione nel senso più generale (docente di sostegno o altro docente).

Si ricorda che le persone che possono prestare assistenza all'esame possono essere più di una. Ad esempio, il docente di sostegno presente durante la prova di italiano può essere diverso da quello presente durante la seconda prova o la prova orale (si veda in proposito il D.M. 25 maggio 1995 n. 170).

Per i candidati in situazione di handicap che hanno svolto nel corso degli studi piani didattici individualizzati diversificati in vista di obiettivi educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, la Commissione d'esame predispone, su indicazione del Consiglio di Classe, prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e abilità acquisite.

Tale attestazione può costituire (in particolare quando il piano educativo individualizzato prevede esperienze di orientamento, tirocinio, inserimento lavorativo, stage) un credito spendibile anche nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra amministrazione scolastica e regioni.

I testi delle prove scritte sono elaborati dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe.

Il Consiglio di classe fornirà ogni elemento utile per la formulazione delle prove e queste dovranno essere coerenti con quelle svolte durante il corso degli studi e con gli obiettivi educativi, di formazione professionale e di sviluppo della persona prefissati nel piano educativo individualizzato, nell'ambito dell'autonomia, della comunicazione, socializzazione, apprendimento ed acquisizione di competenze relazionali e/o professionali.

Per il candidato in situazione di handicap che abbia seguito piani didattici individualizzati, la partecipazione alle prove d'esame costituirà comunque occasione di stimolo e di corretta conclusione di un percorso formativo realizzato interagendo con l'intera classe.

Per ciò che concerne la valutazione degli alunni in situazione di handicap si fa riferimento all'Art.15 (O.M.90/2001).